

Per effetto della succitata legge, potrà, quindi, richiedere, presso la Questura territorialmente competente, il ricongiungimento familiare esclusivamente il lavoratore extracomunitario, regolarmente residente in Italia ed occupato, a favore del coniuge, dei figli a carico considerati minori dalla legge italiana. Per motivi familiari il ricongiungimento potrà, altresì, essere richiesto a favore dei genitori a carico, il cui ingresso e soggiorno nello Stato è consentito purché non a scopo di lavoro.

Il Questore rilascerà idoneo nulla osta sulla base delle seguenti documentazioni:

- 1) Contratto di lavoro con attestazione, in calce, da parte del datore di lavoro che esso è tuttora operante e valido;
- 2) Documentazione, certificata per traduzione conforme e legalizzata dalle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, circa l'esistenza del legame di famiglia, ed in particolare: stato di famiglia (laddove previsto dall'ordinamento locale), certificato di matrimonio e certificato di nascita;
- 3) Assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi eserciti la potestà quando si tratti di minori che raggiungano uno solo dei genitori in Italia;
- 4) Documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio e di un reddito che consenta al richiedente di assicurare ai familiari normali condizioni di vita.

Ai fini della determinazione del reddito sufficiente si può tener conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro.

In base al richiamato art.4 il soggiorno dei familiari ricongiunti del lavoratore extracomunitario sarà consentito per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore.

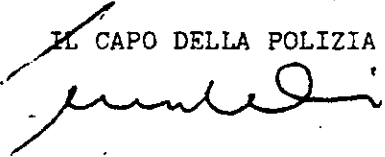
Dopo un anno di soggiorno in Italia al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore è accordata l'autorizzazione al lavoro. Non potranno usufruire di tale autorizzazione i genitori a carico.

Il nulla osta del Questore, per il quale dovrà essere utilizzato il modulo trasmesso con circolare p.n. del 18.4.1996, dovrà essere inviato a questo Ministero per il successivo inoltro, per via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri.

Le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, prima della concessione dei visti di ricongiungimento autorizzati, accerteranno l'identità dei richiedenti e che la documentazione richiesta sia stata precedentemente legalizzata.

Le autorizzazioni pervenute alle Rappresentanze diplomatiche, che consentono il rilascio del visto di ingresso, avranno validità semestrale e potranno, se ritenuto opportuno, essere riattualizzate su domanda degli interessati presso la Questura competente che accerterà la sussistenza dei requisiti economico abitativi e, in caso di ricongiungimento con coniuge, del vincolo matrimoniale.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 39/96

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215131/15/3/1/1^a Div.

Roma, 2.12.1996

OGGETTO: Cittadini della Repubblica Popolare Cinese - Lavoro autonomo:
verifica della sussistenza della condizione di reciprocità ai
sensi dell'art.16 delle Preleggi.

AI SIGG.RI QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>

Il Ministero degli Affari Esteri - Servizio Contenzioso Diplomatico - dall'estate scorsa, modificando la giurisprudenza consolidatasi da qualche anno, ha fatto conoscere il nuovo orientamento in ordine alla problematica di cui all'oggetto, ritenendo verificata ai sensi del trattato bilaterale italo-cinese del 28.1.1985, ratificato con Legge 3.3.1987 n.109, la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, in materia di lavoro autonomo.

Tale interpretazione ha determinato un cospicuo incremento delle istanze, presentate da cittadini cinesi, al fine di modificare i permessi di soggiorno in loro possesso, rilasciati per titoli diversi,

in lavoro autonomo.

Ciò posto, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dagli Organi periferici di questo Ministero, circa le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare per i nostri operatori economici dall'adozione di una siffatta interpretazione, è stato interessato il Ministero degli Affari Esteri al fine di approfondire l'intera problematica.

Il suddetto Dicastero, nel ritenere condivisibili le preoccupazioni espresse dallo scrivente, ha ritenuto di dover verificare, attraverso la propria Rappresentanza diplomatica con sede nella Repubblica Popolare Cinese, se effettivamente l'accordo soprarichiamato venga applicato in quel Paese, a favore dei cittadini italiani che intendano esercitare attività economiche.

Tanto premesso, in attesa di conoscere il definitivo avviso del Ministero degli Affari Esteri, si pregano le SS.LL. di astenersi dal rilasciare permessi di soggiorno per lavoro autonomo ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese, che abbiano già presentato istanza, eventualmente fornendo loro risposte interlocutorie.

Si pregano, altresì, le SS.LL. di non richiedere direttamente al Servizio Contenzioso Diplomatico la sussistenza della condizione di reciprocità con la Repubblica Popolare Cinese, in quanto sarà cura di questo Dipartimento trasmettere il definitivo avviso del Ministero degli Affari Esteri non appena verrà comunicato.

IL CAPO DELLA POLIZIA .



Circolare n. 40/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

ROMA, 12.12.1996

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO
BOLZANOAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
VALLE D'AOSTAA O S T A

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDIE, PER CONOSCENZAAL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERIR O M AAL SIG. COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZAR O M A

N.559/443/227631/12/196/1^o DIV. LA G.U. N.288 DEL 9.12.1996 PUBBLICA LA LEGGE N. 617 DI PARI DATA RECANTE LA SALVAGUARDIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 489, E SUCCESSIVI DECRETI ADOTTATI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE.

IN BASE A TALE NORMATIVA, ENTRATA IN VIGORE IL GIORNO 10 C.M., POTRANNO ESSERE CONCLUSI I PROCEDIMENTI SOSPESI RELATIVI AD ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE PRESENTATE AI SENSI DEL RICHIAMATO DECRETO-LEGGE N. 489/95 E SUCCESSIVE REITERAZIONI.

CIO' POSTO SI PREGANO I SIGG. QUESTORI DI SOLLECITARE GLI UFFICI STRANIERI DIPENDENTI AFFINCHÉ SI PROVVEDA AD UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ANCORA PENDENTI.

NEL MINISTRO
(PREF. MUSTILLI)COMPILATORE: D.SSA SIRACUSANO
TEL. 46539620

Circolare n. 41/96

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107302/2/4/1/1^o Div.

Roma, 24.12.1996

OGGETTO: Unificazione delle competenze del Ministero degli Affari Esteri
in materia di visti.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LCRO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ACSTA</u>

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che, nel quadro dei preparativi per l'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, è stata attuata l'unificazione sotto la responsabilità della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali di tutte le competenze in materia di visti e problemi degli stranieri, già facenti capo a diverse Direzioni Generali.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti Uffici Stranieri a inoltrare tutta la corrispondenza in materia di visti (ivi compresi i pareri su richieste tuttora pendenti) non più alla Direzione Generale Affari Politici e/o al Cerimoniale, bensì all'unico indirizzo M.A.E. - D.G.E.A.S. Centro Visti, il cui acronimo telegrafico sarà rappresentato dalla sigla EMIGR.CV.

Si precisa, infine, che per le pratiche di ricongiungimento familiare si continuerà a far capo alla D.G.E.A.S. - Ufficio X, di cui sono rimasti invariati i tradizionali recapiti telefonici.

IL CAPO DELLA POLIZIA

